



**Tribunale Civile di Bari
Sezione Prima**

**R. G. n. 11594/2016
G.U. avv. Anna Quaranta**

Il Giudice

- visto il ricorso depositato in data 22 luglio 2016 da [REDACTED] nato in Somalia il [REDACTED] e residente in Italia, Andria (BA) via [REDACTED] piano terra
- e [REDACTED], nata in Somalia il [REDACTED] e residente in India, avverso il provvedimento di diniego di visto per ricongiungimento familiare - ex art. 30, comma sesto, D. LGS. 25 luglio 1998 n. 286 - emesso dalla Ambasciata d'Italia di New Delhi il 2 marzo 2016, per mancanza dei prescritti requisiti e inaffidabilità dei documenti presentati;
- osservato che i ricorrenti deducevano l'illegittimità della condotta della P.A. e la nullità del provvedimento di diniego di visto, viziato da eccesso di potere poiché l'amministrazione procedente non comunicava i documenti ritenuti inaffidabili e i motivi che sorreggevano tale conclusione, così impedendo l'effettivo contraddittorio con i richiedenti nonché la carenza di motivazione del provvedimento avverso privo, indi, degli elementi essenziali;
- rilevato che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro-tempore, si costituiva con nota depositata il 24 novembre 2016, concludendo per il rigetto del ricorso ;
- ritenuta l'illegittimità dell'avverso diniego stante la estrema genericità con cui ne veniva disegnata la motivazione, la quale non esplicitava né i presupposti di fatto né le ragioni di diritto sottese al diniego *de quo*, non specificava i requisiti asseritamente rimasti inosservati, non esplicitava le ragioni che avevano indotto l'autorità investita a concludere per l'inaffidabilità della prodotta documentazione, ledendo, in tal fatta - non potendosi valorizzare, nel solco dell'arresto giurisprudenziale, la motivazione postuma effettuata dalla P.A. con la nota defensionale di costituzione nell'odierno giudizio -, i diritti alla difesa e all'unità familiare dei ricorrenti;
- ritenuto che il corretto nome del ricorrente sia [REDACTED] in luogo di quello indicato, come da attestazione del Ministero degli Affari Esteri in Kenya, per errore materiale in Maslam;



- rilevato in via generale circa, invece, la richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti che "ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendo quindi verificarsi se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; segue da ciò che in sede di accertamento della responsabilità della P.A. per danno a privati, il G.A., in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal Giudice comunitario, può affermare detta responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; può, invece, negarla quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile (per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto)" - Cons. Stato, sez. V 31-07-2012, n. 4345 - : nella fattispecie in esame non assumeva rilievo alcuno degli elementi richiamati nella riportata pronuncia;

P.Q.M.

pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 22 luglio 2016 da [REDACTED], nato in Somalia il [REDACTED] e residente in Italia, Andria (BA) via [REDACTED] piano terra - e [REDACTED] nata in Somalia il [REDACTED] e residente in India, avverso il provvedimento di diniego di visto per ricongiungimento familiare - ex art. 30, comma sesto, D. LGS. 25 luglio 1998 n. 286 - emesso dalla Ambasciata d'Italia di New Delhi il 2 marzo 2016, reietta ogni altra domanda, così provvede:

- ANNULLA il provvedimento agli atti, emesso dalla Ambasciata d'Italia di New Delhi il 2 marzo 2016, R. 1582/16 e, per l'effetto ORDINA alla cennata Ambasciata d'Italia a New Delhi di rilasciare il visto di ingresso in favore di [REDACTED] nata in Somalia il [REDACTED] per ricongiungimento familiare con il marito [REDACTED], nato in Somalia il [REDACTED] e residente in Italia, Andria (BA) via [REDACTED] piano terra -
- Rigetta la richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti;

Dichiara l'immediata esecutività del presente decreto e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti stanti i peculiari profili della materia.

Così deciso in Bari il 29 settembre 2017

- Il Giudice Onorario -
Avv. Anna Quaranta

